

**REGIME IVA FINANZIAMENTI**

	Italia	Estero
Norma IVA di riferimento	<b>Art. 10, n. 1)</b>	<b>Art. 7-ter</b>
Pro-rata	<b>Art. 19-bis</b> Sì	No
a) si evita il pro-rata...	<b>Art. 19-bis<sub>2</sub></b> quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili <sup>(1)</sup>	--
b) si evita il pro-rata...	<b>Artt. 36 – 36-bis</b> con la separazione dell'attività con opzione per dispensa adempimenti per le operazioni esenti	--
Indetraibilità per operazioni afferenti	<b>Art. 19<sub>2</sub></b> Sì, a meno che non si applichi il pro-rata	<b>Art. 19<sub>3</sub> b)</b> Sì se verso finanziamento UE <b>Art. 19<sub>3</sub> a-bis)</b> No se finanziamento EXTRA-UE
Momento di effettuazione	<b>Art. 6<sub>3-4</sub></b> momento del pagamento o, se antecedente, al momento della fatturazione	<b>Art. 6<sub>6</sub></b> - se il finanziamento non supera l'anno: alla data di maturazione degli interessi o, se antecedente, alla data del pagamento; - se il finanziamento è superiore ad un anno e <u>non comporti pagamenti parziali nel periodo</u> , gli interessi si considerano maturati anche ai fini IVA alla fine di ciascun anno
Emissione fattura	<b>Art. 22<sub>1</sub></b> non vi è l'obbligo di emettere la fattura se non richiesta dal cliente; <b>Art. 36-bis<sub>1</sub></b> in ogni caso non vi è l'obbligo di emettere fattura quando si sia optato per la dispensa dagli adempimenti <b>Art. 21<sub>6</sub> c)</b> la fattura qualora emessa dovrà riportare la dicitura "operazione esente"	<b>Art. 21<sub>6-bis</sub> a)</b> finanziamento B2B UE – non vi è l'obbligo di emettere fattura <b>Art. 21<sub>6-bis</sub> b)</b> finanziamento EXTRA-UE – la fattura dovrà essere emessa e riportare la dicitura "operazione non soggetta"
INTRASTAT	No	<b>Art. 50<sub>6</sub> DL 331/1993</b> Sì solo se finanziamento UE e l'imposta non sia esente anche nello stato membro del committente <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Sul tema l'amministrazione finanziaria si è espressa con RM 305/E del 21/7/2008 sostenendo che i finanziamenti concessi alle società controllate da una capogruppo che opera nel settore industriale, **non possano essere intesi come occasionali soltanto quando non diano origine soltanto ad un mero scambio di corrispondenza ma implicino, in ragione dell'impegno finanziario richiesto, un'attività più complessa e un'organizzazione ad hoc da parte della controllante per la gestione dei risultati**

Della stessa linea vi è anche la sentenza C-77/01 del 29/4/2004 della Corte di giustizia UE nella quale vengono definite "operazioni accessorie" quelle che implicano a monte solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è stata assolta.

<sup>(2)</sup> La CM 43/E del 6/8/2010 l'Agenzia ha evidenziato come sia opportuno richiedere ed ottenere una dichiarazione redatta dal committente in cui questi afferma che la prestazione è esente o non imponibile nel suo Paese di stabilimento; in mancanza di tale dichiarazione, il contribuente è legittimato a non includere la prestazione nell'elenco riepilogativo solo se ha certezza, in base ad elementi di fatto obiettivi, che per la predetta prestazione non è dovuta l'imposta nello Stato membro del committente.